

ORIGINALE



Reg. Sent. 1405/08
Reg. Ric. 90/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 90/2007 proposto da

██████████ M. ██████████

rappresentata e difesa dall'avv. Marina Verzoni e domiciliata ex lege
presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Conservatorio n. 13;

contro

COMUNE DI MILANO,

costitutosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita
Surano, Salvatore Ammendola e Salvatore Pezzulo ed elettivamente
domiciliato presso la sede dell'avvocatura comunale in Milano, via della
Guastalla n. 8;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale emessa dal comune di Milano, settore
Anziani e Strutture Residenziali, PG. n. 804202, nella parte in cui
l'amministrazione, nell'autorizzare a proprio carico il ricovero della
ricorrente nella RSA, ha disposto condizioni per il ricovero;
e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, ancorchè non
conosciuto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il primo ref. Elena Quadri, designato relatore per l'udienza del 5.12.2007;

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il gravame all'esame la ricorrente, affetta da tetraparesi spastica da paralisi cerebrale infantile ed invalida al 100 % con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale l'amministrazione comunale, nell'autorizzare il suo ricovero in una apposita struttura residenziale, ha disposto le seguenti condizioni: 1) delega al comune di Milano per la riscossione del 100 % delle pensioni a qualsiasi titolo percepite. In attesa di tale conferimento predisporre l'accantonamento immediato dei benefici di legge percepiti; 2) impegno a rilasciare delega per la trattenuta del 100 % dell'indennità di accompagnamento al percepimento e relativi arretrati maturati; 3) restituzione al ricoverato della quota mensile di euro 104 e del 50 % della tredicesima; 4) riconoscimento di risparmi accertati dall'ultimo estratto conto bancario pari ad euro 5.902,10 al 28.7.2006 che permette il pagamento della retta privata fino al 14 novembre 2006 sino al raggiungimento di euro 2.500, limite stabilito dalla deliberazione di giunta comunale n. 1246/03 per

accedere al contributo comunale.

A sostegno del proprio gravame la ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione dell'art. 25 della legge n. 328/2000, nonché degli artt. 2 e 3, comma 2 ter, del d.lgs. 32.3.1998, n. 109.
2. Violazione degli artt. 1 e 2 e della tabella 1 del d.lgs. 109/1998, nonché dell'art. 34, comma 3, del d.P.R. 601/1973; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, poiché la componente reddituale da considerare ai fini della partecipazione agli oneri delle prestazioni agevolate non dovrebbe comprendere la pensione per invalidità civile e l'assegno di accompagnamento, in forza dell'istituzione da parte del d.lgs. n. 109/1998 dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, che ha introdotto quale parametro l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).
3. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 109/1998 ed eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
4. Violazione dell'art. 24, comma 1, lett. g), della legge n. 328/2000.
5. Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Si è costituita l'amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle

rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza dei 5.12.2007, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso all'esame la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, nella parte in cui l'amministrazione comunale, nell'autorizzare il suo ricovero in una apposita struttura residenziale, lo ha sottoposto a condizioni, tra cui la delega al medesimo comune di Milano per la riscossione del 100 % delle pensioni a qualsiasi titolo percepite.

La ricorrente lamenta, in sostanza, che la componente reddituale da considerare ai fini della partecipazione agli oneri delle prestazioni agevolate non dovrebbe comprendere la pensione per invalidità civile e l'assegno di accompagnamento, che non fanno parte del reddito imponibile, in forza dell'istituzione da parte del d.lgs. n. 109/1998 dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, normativa mediante la quale il legislatore statale ha introdotto quale parametro l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Per la difesa dell'amministrazione intimata, al contrario, le doglianze dedotte sarebbero del tutto inconferenti, attesa la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale.

Il collegio, pur nella consapevolezza dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia, ritiene di conformarsi all'opinione espressa dalla quinta sezione del Supremo Consesso amministrativo nella decisione n. 3454 del 28 maggio 2004, per la quale, essendo la legge n. 328

del 2000 una legge quadro, la cui efficacia sulla concreta gestione dei servizi sociali è legata all'adozione di una complessa serie di atti programmatici, a tale attività pianificatoria deve far seguito l'emanazione dei criteri e delle normative di livello statale, regionale e comunale da osservare nell'esercizio delle rispettive competenze.

Tale legge contiene disposizioni che inducono, però, a ritenere che proprio tale testo abbia inteso vincolare le regioni, nell'emanare la disciplina di competenza sui servizi sociali agevolati, al sistema ISEE. Si legge infatti nell'art. 8, comma 3, lett. l) che spetta alla regione determinare i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, "sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. g)". Tali criteri debbono essere determinati "tenuto conto dei principi stabiliti" dal d.lgs n. 109 del 1998, che, come è noto, ha introdotto il sistema ISEE.

Inoltre, l'art. 25 della legge n. 328/2000, così recita: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130".

Né sembra da condividere la tesi avanzata dalla parte resistente, per la quale il d.lgs. n. 109/1998, come modificato dal d.lgs n. 130/2000, istituirebbe la valutazione della situazione economica ai solo fine dell'accesso ai servizi sociali.

Va considerato, in senso contrario, che la più volte citata legge n. 328 del 2000 richiama il d.lgs. n. 109/1998 sia ai fini della determinazione del

concorso degli utenti al costo delle prestazioni (art. 8, comma 3, lett. 1, e art. 18 comma 3 lett. g), sia ai fini dell'accesso (art. 25).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, disponendosi, per l'effetto, il parziale annullamento del provvedimento impugnato nella parte contestata.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dispone il parziale annullamento dell'atto impugnato, come in motivazione.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Milano, il 5.12.2007 ed il 19.12.2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Piermaria Piacentini

Presidente

Elena Quadri

giudice est.

Alessandro Cacciari

giudice



